



COMUNE DI VERUCCHIO

PROVINCIA DI RIMINI

REGOLAMENTO

**per la disciplina del canone patrimoniale
di occupazione del suolo pubblico,
di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

Approvato con delibera di C.C. n. 04 del 11/13/2021

Integrato con delibera di C.C. n. 24 del 31/05/2022

Integrato con delibera di C.C. n. 45 del 23/12/2025

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni.....	4
CAPO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	4
Articolo 2 – Disposizioni di carattere generale.....	4
Articolo 3 – Funzionario responsabile.....	4
Articolo 4 – Tipologia degli impianti pubblicitari	5
Articolo 5 – Autorizzazioni	5
Articolo 6 – Anticipata rimozione	5
Articolo 7 – Divieti e limitazioni.....	6
Articolo 8 – Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	6
Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	6
Articolo 10 – Presupposto del canone.....	6
Articolo 11 – Soggetto passivo.....	7
Articolo 12 – Modalità di applicazione del canone	7
Articolo 13 – Definizione di insegna d'esercizio.....	8
Articolo 14 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone	8
Articolo 15 – Dichiarazione.....	8
Articolo 16 – Pagamento del canone.....	9
Articolo 17 – Rimborsi e compensazione	9
Articolo 18 – Accertamento	10
Articolo 19 – Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	10
Articolo 20 – Mezzi pubblicitari vari	11
Articolo 21 – Riduzioni	11
Articolo 22 – Esenzioni.....	11
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	13
Articolo 23 – Tipologia degli impianti delle affissioni	13
Articolo 24 – Servizio delle pubbliche affissioni	13
Articolo 25 – Modalità delle pubbliche affissioni	13
Articolo 26 – Affissioni funebri	14
Articolo 27 – Diritto sulle pubbliche affissioni	15
Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo	15
Articolo 29 – Riduzione del diritto	15
Articolo 30 – Esenzione dal diritto	16
Articolo 31 – Pagamento del diritto.....	16
Articolo 32 – Norme di rinvio	16
CAPO IV - OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	16
Articolo 33 – Disposizioni generali.....	16
Articolo 34 – definizione di suolo pubblico.....	17
Articolo 35 – Modalità per le concessioni di occupazione.....	17
Articolo 36 – Occupazioni di urgenza	17
Articolo 37 – Funzionario Responsabile	17
Articolo 38 – Tipologie di occupazioni	18
Articolo 39 – Occupazioni abusive	18
Articolo 40 – Domanda di occupazione	18
Articolo 41 – Pronuncia sulla richiesta.....	19
Articolo 42 – Rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.....	19
Articolo 43 – Obblighi del concessionario.....	20

Articolo 44 – Titolarità della concessione o autorizzazione.....	21
Articolo 45 – Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	21
Articolo 46 – Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.....	21
Articolo 47 – Rinnovo della concessione o autorizzazione	21
Articolo 48 – Autorizzazione ai lavori.....	22
Articolo 49 – Mestieri girovaghi e artistici	22
Articolo 50 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone	22
Articolo 51 – Classificazione delle strade	22
Articolo 52 – Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	23
Articolo 53 – Modalità di applicazione del canone	23
Articolo 54 – Occupazione con impalcature e cantieri per l'esercizio di attività edilizia	24
Articolo 55 – Soggetto passivo.....	24
Articolo 56 – Agevolazioni	24
Articolo 57 – Esenzioni.....	24
Articolo 58 – Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	26
Articolo 59 – Versamento del canone per le occupazioni temporanee.....	27
Articolo 60 – Accertamento e riscossione coattiva.....	27
Articolo 61 – Rimborsi	27
Articolo 62 – Sanzioni	27
Articolo 63 – Attività di recupero.....	28
CAPO V - CANONE MERCATALE	28
Articolo 64 – Disposizioni generali.....	28
Articolo 65 – Funzionario Responsabile	28
Articolo 66 – Domanda di occupazione	28
Articolo 67 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone	28
Articolo 68 – Classificazione delle strade	29
Articolo 69 – Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	29
Articolo 70 – Occupazioni nei mercati settimanali e in aree di mercato attrezzate.....	30
Articolo 71 – Occupazioni abusive	30
Articolo 72 – Soggetto passivo.....	30
Articolo 73 – Agevolazioni	31
Articolo 74 – Esenzioni.....	31
Articolo 75 – Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	31
Articolo 76 – Accertamento e riscossione coattiva.....	32
Articolo 77 – Rimborsi	32
Articolo 78 – Sanzioni	32
Articolo 79 – Attività di recupero.....	33
Articolo 80 – Tutela dei principi della Costituzione Repubblicana	33

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche l'imposta comunale sulla pubblicità vengono sostituite e non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Continuano ad applicarsi: il Regolamento per la disciplina dei Mezzi Pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 15/04/2013 e s.m.i., il Regolamento Comunale dei Passi Carrai approvato con delibera di consiglio Comunale n. 91 del 22/10/1999 e s.m.i., e il Regolamento Generale delle Entrate approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 28/11/2014 e s.m.i.
5. Ogni riferimento al Canone o Imposte di cui al succitato comma 3) contenuto nei vari Regolamenti Comunali deve intendersi riferito al Canone di cui al presente Regolamento.

CAPO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 – Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3 – Funzionario responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e al rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 – Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada, sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Regolamento per la disciplina dei Mezzi Pubblicitari, che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica degli insediamenti produttivi, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico e di ogni altro elemento utile. Oggetto del Regolamento per la disciplina dei Mezzi Pubblicitari sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.
3. Gli impianti per affissioni, inoltre, dovranno altresì essere suddivisi in:
 - impianti pubblici: tra questi dovranno distinguersi quelli destinati ad affissioni cosiddette "commerciali" e quelli destinati ad affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica;
 - impianti privati: da destinare ad affissioni dirette.

Articolo 5 – Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio agli artt.29 e ss. del Regolamento per la disciplina dei Mezzi Pubblicitari.
3. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.
4. Il titolare degli impianti pubblicitari si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, all'autorizzazione, alla pubblicità ed agli impianti.

Articolo 6 – Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 – Divieti e limitazioni

1. Per la disciplina dei mezzi pubblicitari autorizzabili, nonché dei relativi divieti e limitazioni si fa rinvio al Capo II del Regolamento per la disciplina dei Mezzi Pubblicitari.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono disciplinati dal vigente Regolamento di Polizia Locale Unione dei Comuni Valle del Marecchia approvato con delibera di consiglio dell'Unione n. 11 del 20/06/2013.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 8 – Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 10 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 11 – Soggetto passivo

1. Soggetto passivo del canone è il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio, nonché colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo stesso.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12 – Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della figura piana geometrica minima nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del solido geometrico minimo in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario, da assoggettare al canone in base alla superficie della figura piana geometrica minima che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
9. Per la diffusione di messaggi pubblicitari su impianti stabili aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi, per ogni mese o frazione.
10. Le maggiorazioni di imposta, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni di imposta non sono cumulabili.
11. Qualora la pubblicità ordinaria o effettuata con veicoli venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa di imposta è maggiorata del cento per cento (100%).

Articolo 13 – Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 14 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 15 – Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata al Comune, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.

4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo.

Articolo 16 – Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato secondo le seguenti modalità:
 - a) direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore;
 - b) mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
 - c) attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori;
 - d) mediante la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
2. Il pagamento del canone annuale relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari deve essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposto in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 30 aprile, il 31 agosto giugno ed il 31 dicembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune, prima della scadenza, l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendone le condizioni, in rate quadrimestrali.
4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 12,00 euro.
5. Nel caso non sia stato tempestivamente versato tutto o parte del canone alle prescritte scadenze, è possibile regolarizzare spontaneamente la posizione (qualora la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza), effettuando versamenti comprensivi di canone, penalità ed interessi, con penalità ridotta nelle percentuali uguali a quelle delle sanzioni applicabili al ravvedimento operoso dei tributi locali di cui all'art. 13 del D.Lgs.472/1997 e s.m.i .
6. Il pagamento della penalità ridotta di cui al comma 5 deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del canone o parte di esso non versato alle prescritte scadenze, nonché contestualmente al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
7. È necessario comunicare al Comune l'avvenuto versamento del canone oltre le prescritte scadenze effettuato con le modalità, penalità ed interessi di cui ai commi 5 e 6.
8. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 17 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi pari al tasso legale.

Articolo 18 – Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati nella misura del tasso legale.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento;
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative.
6. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi e aree pubbliche, il Responsabile, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con proprio atto per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili della trasgressione un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese comprese quelle di custodia.
7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
8. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel vigente regolamento Generale delle Entrate approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 28/11/2014 e s.m.i.

Articolo 19 – Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 20 – Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, il canone è dovuto per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili il canone è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

Articolo 21 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. La concessione della riduzione della tariffa, prevista dalla lett. b) del comma 1 precedente, è subordinata alla presentazione di una comunicazione, con la quale l'ente pubblico territoriale partecipante o patrocinante attesti tale sua qualifica in ordine all'oggetto dell'iniziativa pubblicitaria.
3. I comitati, le associazioni, le fondazioni e gli enti abilitati, al fine di ottenere le riduzioni previste dalla legge, sono tenuti a presentare copia dell'atto costitutivo o dello statuto o di altra idonea documentazione, dalla quale risulti la propria natura giuridica e la finalità non economica.

Articolo 22 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli

riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- l) le targhe nonché le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede o il cantiere ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati così come disposto dall'art. 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, modificato dall'art. 8, comma 1, della Legge 2 dicembre 2025, n. 182;
- m) (*omissis*).

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 23 – Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Regolamento per la disciplina dei mezzi pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 15/04/2013 e s.m.i.

Articolo 24 – Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Verucchio costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Articolo 25 – Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. I manifesti devono essere consegnati all'ufficio competente nell'orario di apertura al pubblico, a cura del committente almeno due giorni lavorativi prima della data prenotata per l'affissione.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. È possibile richiedere lo spostamento di un'affissione prenotata per una determinata data compatibilmente con le disponibilità di spazi relative alla nuova data prescelta. In tutti i casi se lo spostamento è dovuto a volontà del committente, la richiesta viene considerata nuova e distinta affissione e i nuovi diritti dovuti potranno essere compensati con l'importo da rimborsare per l'affissione annullata.
7. Il committente non può richiedere che l'affissione venga eseguita in spazi da lui scelti; la distribuzione dei manifesti sul territorio avverrà d'ufficio, ottimizzando gli spazi disponibili ed effettuando una distribuzione il più possibile equilibrata.
8. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune rimborsa le somme versate entro centottanta giorni.
9. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
10. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti asportati, strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
11. Il servizio d'urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di

personale. In tal caso, per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di euro 25,82 per ciascuna commissione.

12. I manifesti con misura difforme da cm. 70x100 o multiplo di esso non vengono accettati per la pubblica affissione ad eccezione dei manifesti funebri.
13. Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni. La richiesta di apposizione di una striscia contestualmente all'affissione di un manifesto è assoggettata al pagamento del diritto pari alla metà della tariffa prevista per il numero di fogli di dimensione 70x100 sui quali viene applicata.
14. Se i manifesti vengono consegnati in ritardo rispetto alla data sopra indicata (due giorni lavorativi prima della data prenotata per l'affissione), il Comune provvederà all'affissione entro due giorni lavorativi successivi alla data di consegna del materiale, fermo restando la data di fine esposizione prenotata.
15. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.
16. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale, così come le eccedenze di qualsiasi natura, se non ritirati dal committente entro 7 giorni dalla fine dell'esposizione prenotata vengono distrutti senza ulteriore avviso.
17. I manifesti affissi dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia, a cura dell'Ufficio Affissioni, con speciale timbro portante, oltre all'indicazione dell'ufficio medesimo, la data di scadenza dell'affissione.
18. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

Articolo 26 – Affissioni funebri

1. È riservato una parte degli spazi totali per l'affissione dei manifesti per gli annunci mortuari. Per le affissioni negli spazi riservati ad opera dei soggetti indicati, il Comune non fornisce personale e l'affissione è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.
2. L'affissione dei manifesti funebri potrà avvenire esclusivamente negli spazi specificamente ad essi destinati per un periodo massimo di quattro giorni. A tale scopo i singoli manifesti dovranno riportare la data di scadenza. Nel limite della disponibilità degli spazi è possibile individuare la posizione delle affissioni. Nel caso in cui il committente dell'affissione non provveda ad affiggere direttamente i manifesti vi provvederà l'Ufficio preposto dietro corresponsione del diritto dovuto (con eventuale maggiorazione in caso d'urgenza), affiggendo negli spazi appositamente individuati per le affissioni funebri.
3. In ogni tipo di affissione di cui al presente articolo, la persona fisica incaricata dell'affissione dovrà procedere all'affissione dei manifesti con cura ed ordine, garantendo allo scopo la pulizia dello spazio circostante l'impianto e senza creare danno ad altri manifesti già affissi. Non dovrà quindi coprire, danneggiare o rimuovere altri manifesti se non espressamente quelli già scaduti o quelli per cui la scadenza, già passata, si evince dal timbro. In ogni caso la persona fisica incaricata, svolgendo la materiale attività di affissione del manifesto, dovrà attenersi a tutte le prescrizioni riguardanti la sicurezza e mettere in atto ogni cautela affinché la propria opera non costituisca pericolo o pregiudizio per se stesso o per altre persone o cose esonerando l'Amministrazione Comunale e l'eventuale affidatario dei servizi relativi alla gestione delle pubbliche affissioni da ogni responsabilità per ogni eventuale danno cagionato o subito.

4. L'Amministrazione e l'eventuale affidatario del servizio di gestione delle pubbliche affissioni avranno diritto di rivalsa nei confronti della persona fisica incaricata dell'affissione, o in solido con il committente dell'affissione, nel caso in cui dovessero provvedere a risarcire eventuali danni arrecati da tali soggetti nell'attività di affissione diretta o nel caso in cui dovessero sostenere maggiori costi a causa della stessa.

Articolo 27 – Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 29 – Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato, gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) *(omissis)*
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. La riduzione per le fattispecie di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), viene meno in presenza di sponsor o logotipi a carattere commerciale, qualora la loro dimensione sia superiore a 300 centimetri quadrati.

Articolo 30 – Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili che, pur riportando l'indicazione di soggetti privati perché finanziatori, riguardano le attività istituzionali del Comune e sempre che l'affissione degli stessi sia richiesta dal Comune medesimo;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 31 – Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le seguenti modalità:
 - direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore;
 - mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
 - attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dall'ente impositore;
 - mediante la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Articolo 32 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al precedente Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento per la disciplina dei mezzi pubblicitari.

CAPO IV - OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

3. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche comporta, se dovuta, l'assoggettamento della Tassa Rifiuti, nelle modalità previste dall'art. 1 comma 662 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dal vigente regolamento comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti.

Articolo 34 – definizione di suolo pubblico

1. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico", usati nel presente Regolamento si intendono il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

Articolo 35 – Modalità per le concessioni di occupazione

1. È fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione o concessione comunale, rilasciata dal Responsabile del Settore competente per materia, su richiesta dell'interessato.
2. Ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione di cui al comma 1, deve essere richiesto il parere preventivo del Servizio competente in tutti i casi in cui vi siano problematiche attinenti al rispetto del Codice della Strada.
3. La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico sono sempre revocabili per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. È comunque dovuta la restituzione senza interessi del canone non usufruito e pagato in anticipo.

Articolo 36 – Occupazioni di urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che verrà rilasciato a sanatoria.
2. La richiesta dovrà essere redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 40.
3. Oltre alla presentazione della domanda intesa ad ottenere la concessione in sanatoria, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione all'Ufficio Tecnico comunale e al Servizio di Polizia Locale, via PEC o altro strumento idoneo che garantisca l'identità del dichiarante.
4. Il Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione disciplinano le misure da adottare in materia di circolazione.

Articolo 37 – Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento a terzi della gestione del canone di cui al presente Capo, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 38 – Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 39 – Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative, comprese quelle relative all'eventuale custodia.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 40 – Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, oppure privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio, deve rivolgere apposita domanda al Comune. La domanda, redatta in carta legale, va consegnata o spedita (anche via PEC) al Protocollo Generale. La data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento, è quella risultante dalla ricevuta di consegna.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 15 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;

- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua misura, evidenziato a mezzo di planimetria in scala adeguata;
 - d) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area; la durata dell'occupazione deve essere espressa in anni, mesi, giorni ed ore; qualora per le occupazioni temporanee la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - e) l'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo o di istruttoria e di costituire adeguato deposito cauzionale (ove previsto) a garanzia di possibili danni derivanti dalle opere o dai depositi autorizzati;
 - f) l'esplicita dichiarazione di cui all'articolo 80 del presente Regolamento.
5. Nei casi di occupazioni con manufatti, la richiesta deve essere corredata anche dalla relativa documentazione tecnica e amministrativa; il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della richiesta.
 6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.

Articolo 41 – Pronuncia sulla richiesta

1. Le richieste di concessione sono assegnate al competente Settore finanziario dell'Ente o all'Unione dei Comuni per quanto di competenza per il rilascio.
2. Le richieste dirette ad ottenere la concessione di occupazione sono evase dall'ufficio competente nei medesimi termini stabiliti dall'art. 40, commi 2 e 3, del presente Regolamento.
3. In caso di mancato accoglimento della richiesta, sono comunicate al richiedente, nel medesimo termine di cui al comma 2, le motivazioni del diniego.

Articolo 42 – Rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. L'Ufficio competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo e previa l'acquisizione di eventuali pareri di competenza della Polizia Locale e dell'Ufficio Tecnico comunale, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione. Gli atti suindicati sono rilasciati, per quanto concerne le occupazioni permanenti, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e per le occupazioni temporanee, 15 giorni dalla richiesta.
2. Ogni atto di concessione od autorizzazione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al presente regolamento, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta, a seconda delle caratteristiche della concessione od autorizzazione.
3. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:
 - a) a termine, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dall'art. 27, comma 5, del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente Settore Strade;

- d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse alla corrispondenza con le quali è subordinato il rilascio del provvedimento con cui si ampliano i diritti del cittadino;
- e) avvenuta accensione di polizza fidejussoria o versamento di un deposito cauzionale presso il conto di Tesoreria del Comune di Verucchio a garanzia del perfetto ripristino in stato dei luoghi oggetto di occupazione. Gli importi della fidejussione o deposito cauzionale vengono determinati come segue:

- IMPRESE EDILI E SIMILI PER LAVORI EDILI: euro 258,23
- PERSONE FISICHE PER LAVORI EDILI O SIMILI: euro 129,11
- SPETTACOLI VIAGGIANTI E SIMILI: euro 1.032,91

La fidejussione o il deposito cauzionale verranno svincolata o restituito alla fine dell'occupazione previo sopralluogo con esito positivo del funzionario dell'ufficio competente.

4. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.
5. Al termine del periodo di consentita occupazione qualora la stessa non venga rinnovata a seguito richiesta di proroga il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sua cura e spesa tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimessione in pristino del suolo pubblico nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.
6. Quando l'occupazione anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della strada (Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successive modificazioni), è in ogni caso salva l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Articolo 43 – Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti;
 - d) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - e) astenersi dal cedere in subconcessione o dal trasferire a terzi la concessione;
 - f) versare il canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 44 – Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 43, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 45 – Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 43, comma 1, lettera e), relativa al divieto di subconcessione e di tutte le norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione del suolo pubblico.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 46 – Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
2. È sempre possibile disporre la sospensione temporanea delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.
3. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. È comunque dovuto il diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto anticipatamente, senza interessi.

Articolo 47 – Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. È facoltà dell'Ente rinnovare a scadenza i provvedimenti di concessione e di autorizzazione.
2. Per le occupazioni, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'obbligo di presentare richiesta di rinnovo nei termini previsti dai seguenti commi, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.
3. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.

4. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, cinque giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.
5. In nessun caso è possibile assentire a più di due proroghe.
6. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione in essere costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento del rinnovo o di proroga.

Articolo 48 – Autorizzazione ai lavori

1. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.

Articolo 49 – Mestieri girovaghi e artistici

1. Le modalità e i limiti di occupazione di suolo ed aree pubbliche da parte di artisti di strada è disciplinata dall'art. 28 del Regolamento di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Valle del Marecchia, approvato con delibera di Consiglio n. 11 del 20.06.2013.

Articolo 50 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 51 – Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie. Si considera valida la classificazione adottata con deliberazione consiliare n. 93 del 30/10/1998 e sue modifiche e integrazioni relativa al Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e del relativo canone:
 - I° CATEGORIA di importanza territoriale (1' zona): centro storico ed urbano;
 - II° CATEGORIA di importanza territoriale (2' zona): periferia e frazioni;
 - III° CATEGORIA di importanza territoriale (3' zona) tutte le altre vie o piazze non comprese nella prima e nella seconda categoria;

Articolo 52 – Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente è assoggettata al canone annuo ridotto del 50% se inferiore o uguale a 6 mesi.

Articolo 53 – Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del dieci per cento.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
9. Per le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, il canone di occupazione del suolo pubblico è calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimangono nella disponibilità del pubblico.

Articolo 54 – Occupazione con impalcature e cantieri per l'esercizio di attività edilizia

1. Per le occupazioni con impalcature, ponteggi o simili, finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione.

Articolo 55 – Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 56 – Agevolazioni

1. Il canone viene ridotto al 50 % della tariffa base in caso di occupazione promossa da chiunque e con il patrocinio di enti locali, purché riferita a manifestazioni ed iniziative di carattere culturale, sportivo e politico e comportanti attività di vendita e di somministrazione.
2. Il canone è altresì ridotto del 50% in caso di occupazioni promosse da associazioni ed enti senza scopo di lucro.
3. La riduzione del 30% si applica alle occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia e per l'occupazione con apparecchi automatici e simili.
4. Un ulteriore 50% viene concesso alle occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni.
5. Si applica una riduzione del 50% a tutte le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche, ai pubblici esercizi, ai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, nonché agli spettacoli viaggianti. Le occupazioni temporanee con attrazioni e spettacoli viaggianti godono di un'ulteriore riduzione dell'80%.
6. Un'ulteriore riduzione del 50% si applica a tutte le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche in occasione di mercati sperimentali.
7. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, non comportanti attività di vendita e di somministrazione la tariffa è ridotta del 90%.
8. Per l'occupazione del suolo necessario all'installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici ed ibridi e dei relativi stalli, la tariffa è ridotta del 90%, nel caso in cui erogino energia proveniente da fonti rinnovabili certificate.

Articolo 57 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;

- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- h) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- i) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione, e di durata non superiore a ventiquattro ore;
- j) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità; l'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- k) la sosta fino a sessanta minuti per il commercio itinerante su aree pubbliche, dove è consentita la vendita in base ai vigenti regolamenti;
- l) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
- m) (*omissis*)
- n) le occupazioni di pronto intervento con ponteggi, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione di infissi, pareti e coperti, di durata non superiore a sei ore;
- o) le tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
- p) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico realizzate con festoni, addobbi e luminarie e scenografie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, nonché di manifestazioni a carattere culturale e sportivo; la collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto della normativa vigente;
- q) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere purché facilmente amovibili e poste al servizio del cittadino;
- r) le occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.;
- s) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- t) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo, effettuate con balconi, verande, bow-window o simili infissi di carattere stabile;
- u) le occupazioni con griglie, lucernai e vetrocementi;
- v) le occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- w) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, ecc.), non comportanti attività di vendita e di somministrazione e di durata non superiore a sei mesi;
- x) le occupazioni che siano complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare;
- y) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;

- z) le occupazioni temporanee di suolo pubblico con cantieri o con materiali di scavo e attrezzature varie in occasione dell'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità effettuate da imprese appaltanti in nome e per conto del Comune;
- aa) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- bb) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- cc) (*omissis*)
- dd) occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamentari, purché la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati;
- ee) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità; l'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- ff) tutte le occupazioni relative a manifestazioni ed eventi di interesse pubblico dal punto di vista storico, culturale, turistico, ambientale, sociale e sportivo organizzati per conto del Comune ed effettuate sul territorio comunale per fini non commerciali e/o economici, da aggiudicatari di bandi del Comune o incaricati per la prestazione del servizio; qualora per gli eventi e manifestazioni di cui sopra, l'organizzatore intenda avvalersi anche delle aree adibite allo svolgimento di attività commerciale, il canone, limitatamente a dette aree, sarà soggetto ad una riduzione del 90%.

Articolo 58 – Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 30 aprile.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a) mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
 - b) attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori;
 - c) mediante la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali aventi scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad euro 1.500,00. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune, prima della scadenza, l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendone le condizioni, in rate trimestrali.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 59 – Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in 3 rate quadrimestrali rate aventi scadenza 30 aprile, 31 agosto, 31 dicembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € il comma 2 dell'art.00. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune, prima della scadenza, l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendone le condizioni, in rate quadrimestrali.
3. *(omissis)*
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 60 – Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale Generale delle Entrate.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 61 – Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

Articolo 62 – Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni

amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto dal presente Regolamento.

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune o il soggetto affidatario che, decorso il termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento comunale Generale delle Entrate.

Articolo 63 – Attività di recupero

Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera euro 12,00.

CAPO V - CANONE MERCATALE

Articolo 64 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 65 – Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 66 – Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento delle attività di commercio su aree pubbliche che si svolgono nei Comuni dell'Unione Valmarecchia approvato con delibera di Consiglio dell'Unione n. 27 del 26/09/2017.

Articolo 67 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;

- c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
 4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
 5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 68 – Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie. Si considera valida la classificazione adottata con deliberazione consiliare n. 93 del 30/10/1998 e sue modifiche e integrazioni relativa al Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e del relativo canone:
 - I° CATEGORIA di importanza territoriale (1' zona): centro storico ed urbano;
 - II° CATEGORIA di importanza territoriale (2' zona): periferia e frazioni;
 - III° CATEGORIA di importanza territoriale (3' zona) tutte le altre vie o piazze non comprese nella prima e nella seconda categoria;
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
 - Alle strade appartenenti alla prima categoria viene applicata la tariffa più elevata.
 - La tariffa per le strade di seconda categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1^a categoria.
 - La tariffa per le strade di terza categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1^a categoria.

Articolo 69 – Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato.

5. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 70 – Occupazioni nei mercati settimanali e in aree di mercato attrezzate

1. Per i mercati settimanali, individuati e disciplinati da apposito Regolamento approvato con Delibera di Consiglio dell'Unione dei Comuni Valmarecchia n.27 del 26/09/2017 e successive modificazioni, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione/concessione posteggio rilasciato ai singoli operatori commerciali.
2. Il mancato pagamento del canone comporta la decadenza della concessione o dell'autorizzazione. Per gli assegnatari giornalieri di posteggi resisi vacanti (spuntisti), il mancato pagamento del canone comporta il decadimento dalla graduatoria con conseguente azzeramento delle presenze.
3. Sono considerate aree di mercato attrezzate quelle che, indipendentemente dai tempi e dalle modalità di esercizio dell'attività mercatale disciplinati in apposito Regolamento, hanno stabile vincolo di destinazione.
4. Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito atto di autorizzazione/concessione, rilasciato ai sensi del D.Lgs.114/1998 recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'art.4, comma 4 della L.59/1997" e della L.R. n.12/1999 recante "Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del D.Lgs.114/1998".

Articolo 71 – Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 72 – Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 73 – Agevolazioni

1. La tariffa standard è ridotta del 50% a tutte le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche, ai pubblici esercizi, ai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti.
2. Un'ulteriore riduzione del 50% si applica a tutte le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche in occasione di mercati sperimentali.
3. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 74 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone le aree occupate per commercio itinerante su aree pubbliche, sosta fino a sessanta minuti dove è consentita la vendita in base ai vigenti regolamenti.

Articolo 75 – Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del Decreto Legge n. 193 del 2016.
9. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate quadrimestrali aventi scadenza 30 Aprile, 31 Agosto, 31 Dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad euro 1.500,00. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune, prima della scadenza, l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendone le condizioni, in rate quadrimestrali.
5. Per le occupazioni degli operatori di commercio su area pubblica non assegnatari di posteggio (spuntisti), il pagamento del canone deve avvenire alla fine di ogni semestre come di seguito determinato:
 - a) entro il 30 giugno per le occupazioni effettuate dal 1° dicembre al 31 maggio;
 - b) entro il 31 dicembre per le occupazioni dal 1° giugno al 30 novembre.
6. Nel caso non sia stato tempestivamente versato tutto o parte del canone alla prescritta scadenza, è possibile regolarizzare spontaneamente la posizione (qualora la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza) effettuando versamenti comprensivi di canone, penali ed interessi, con penali ridotta nelle percentuali uguali a quelle delle sanzioni applicabili al ravvedimento operoso dei tributi locali di cui all'art. 13 del D.Lgs.472/1997 e s.m.i.
7. Il pagamento della penali ridotta di cui al comma 7 deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del canone o parte di esso non versato alle prescritte scadenze, nonché contestualmente al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale.

8. È necessario comunicare al Comune l'avvenuto versamento del canone oltre le prescritte scadenze effettuato con le modalità, penalità ed interessi di cui ai commi 7 e 8.
9. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 76 – Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento Comunale Generale delle Entrate.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 77 – Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del tasso d'interesse legale.

Articolo 78 – Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto dal vigente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea

ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento Comunale Generale delle Entrate.

Articolo 79 – Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera euro 12,00.
2. Non si procede parimenti al rimborso di somme complessive di importi inferiore al limite di cui al comma 1.

Articolo 80 – Tutela dei principi della Costituzione Repubblicana

1. Il Comune di Verucchio informa il proprio ordinamento interno e la propria attività amministrativa, ai principi sanciti dalla Costituzione Repubblicana, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dal complessivo quadro normativo nazionale ed internazionale, volto a sancire il divieto di condotte riconducibili alla riorganizzazione del disciolto partito fascista, ovvero usuali di organizzazioni fasciste e naziste, nonché riconducibili ad ogni forma di discriminazione (razziale, etnica, religiosa, di genere o di sesso) prevista dalla legge.
2. In coerenza con i principi di cui al precedente comma 1, le strutture comunali competenti al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni da cui derivi l'effetto giuridico di godere di spazi, aree o strutture pubbliche, sono tenute a richiedere, ai fini del rilascio del titolo, esplicita dichiarazione dalla quale risulti che l'attività che si andrà svolgere e/o le iniziative che si andranno ad organizzare e/o i relativi avvisi informativi o il materiale distribuito, saranno conformi ai principi medesimi.
3. È giusta causa di decadenza della concessione o autorizzazione già rilasciate, l'inosservanza dei principi di cui ai commi precedenti del presente articolo.